



Federazione Ticinese delle Società di Tiro

STATUTO

Statuti

della Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST)

(Statuti FTST)

I.	Nome, sede e scopo.....	2
II.	Affiliazione e strutture	2
III.	Ammissione, diritti e doveri dei membri	3
IV.	Organi	4
V.	Prescrizioni di tiro e disposizioni speciali	8
VI.	Finanze	9
VII.	Disposizioni finali.....	10

La Federazione Ticinese delle Società di Tiro nasce dalla fusione

- della Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST), fondata nel 1902 sotto il nome di „Federazione Cantonale Ticinese delle Società di Tiro“ (FCTST);
- della Federtiro Sportiva Ticinese (FST) fondata nel 1943 sotto il nome di "Federazione Ticinese delle Società di Tiro al Piccolo Calibro (FTSTPC).

I. NOME, SEDE E SCOPO

Articolo 1 Nome e sede

La Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) è una società ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

La FTST ha la sua sede al domicilio del Presidente.

Articolo 2 Finalità e scopo

La FTST è l'organizzazione mantello delle tiratrici e dei tiratori ticinesi. Essa promuove lo sviluppo del tiro a tutte le età quale sport di massa e sport d'élite negli ambiti

- del tiro sportivo
- del tiro di alta competizione
- del tiro fuori servizio.

La FTST è un'associazione sportiva. Essa difende gli interessi delle tiratrici e dei tiratori nei confronti delle autorità e del pubblico. Essa si identifica in un Paese liberale e democratico, si schiera per una difesa nazionale credibile e cura il cameratismo.

Articolo 3 Obiettivi

Gli obiettivi sono:

- la promozione e la formazione delle speranze e delle nuove leve
- la promozione e l'esecuzione del tiro sportivo in seno alle Società e alle associazioni
- la promozione e l'esecuzione del tiro sportivo di alta competizione cantonale
- l'esecuzione degli esercizi di tiro fuori servizio e dei corsi per giovani tiratori
- la promozione e l'esecuzione di corsi di formazione e di tiro
- le relazioni pubbliche.

II. AFFILIAZIONE E STRUTTURE

Articolo 4 Organizzazioni sportive

La FTST è membro

- della Federazione Sportiva Svizzera di Tiro (FST).

La FTST può affiliarsi ad altre organizzazioni cantonali o nazionali aventi obiettivi analoghi.

Articolo 5 Assicurazione

La FTST è membro dell'Assicurazione infortuni delle Società svizzere di tiro (AIST).

Articolo 6 Membri

La FTST comprende le Società di Tiro del Cantone Ticino e le Società affiliate.

Sono membri della FTST:

- le Società di Tiro a 300m e pistola (già affiliate alla vecchia FTST)
- le Società di Tiro a 10m e 50m (già affiliate alla vecchia FST)

Articolo 7 Associazioni membro

Possono diventare membri della FTST in qualità di "associazioni membro" altre organizzazioni svizzere che praticano il tiro sportivo.

La loro ammissione e la relativa convenzione è di competenza dell'Assemblea dei Delegati.

III. AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

Articolo 8 Ammissione di nuovi membri

L'ammissione di nuovi membri in conformità dell'art. 6 avviene per decisione dell'Assemblea dei Delegati, su proposta del Comitato Cantonale e dietro presentazione di una domanda scritta.

Gli Statuti dei membri devono essere sottoposti per approvazione al Comitato Direttivo. Essi non possono contenere disposizioni che siano contrarie a quelle della FTST.

Articolo 9 Mutazioni

La fusione, lo scioglimento o l'uscita di Società devono essere comunicati immediatamente al Comitato Cantonale.

Articolo 10 Diritti e doveri

I membri (Art. 6) hanno diritto di voto, d'eleggibilità e di far proposte all'Assemblea dei Delegati. Essi sono indipendenti per quanto attiene alla loro organizzazione e alla loro amministrazione.

Essi si impegnano ad osservare gli Statuti, le prescrizioni ed i Regolamenti della ISSF (International Shooting Sport Federation), della FST e della FTST.

Articolo 11 Rilevamento dei soci

Le Società della FTST gestiscono un elenco dei soci aventi diritto di voto.

Lo stesso fa stato per:

- i diritti di rappresentanza
- le licenze
- la copertura assicurativa

Articolo 12 Assicurazione

Tutti i soci delle Società affiliate alla FTST devono essere assicurati presso l'Assicurazione Infortuni delle Società svizzere di Tiro (AIST).

IV. ORGANI

Articolo 13 Organi

Gli organi della FTST sono:

- L'Assemblea dei Delegati
- La Conferenza dei Presidenti
- Il Comitato Cantonale
- Il Comitato Direttivo
- Le Commissioni
- La Commissione di revisione dei conti
- La Commissione disciplinare.

A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 14 Compiti e composizione

L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo della FTST. Essa definisce i principi della politica della FTST.

Essa è composta:

- dai membri ex Art. 6
- dai membri del Comitato Cantonale
- dai membri della Commissione di revisione dei conti
- dai membri della Commissione disciplinare
- dai suoi Presidenti e Soci onorari.

Articolo 15 Diritto di rappresentanza

Il diritto di rappresentanza è stabilito dal Comitato Cantonale alla fine d'un anno e per l'anno successivo sulla base del rilevamento dei soci.

Ogni Società di tiro ha diritto ad un delegato ogni 15 soci o frazione, ritenuto un minimo di 2.

Articolo 16 Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Delegati ha luogo ogni anno entro la fine di marzo.

Il Comitato Cantonale può convocare un'Assemblea straordinaria dei Delegati in caso di necessità, o se così richiesto da almeno un quarto delle Società affiliate.

Il Comitato Cantonale deve dare seguito alla richiesta delle Società entro due mesi.

Articolo 17 Invito

L'invito accompagnato dall'ordine del giorno, dalle proposte dei membri e del Comitato Cantonale deve essere inviato a tutti i membri e pubblicato sull'organo ufficiale della FST al più tardi 30 giorni prima della tenuta dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 18 Competenze

L'Assemblea dei Delegati ha le competenze previste dalla legge e dagli Statuti, ossia:

- l'elezione dei membri del Comitato Cantonale e del/la Presidente;
- l'elezione dei membri della Commissione di revisione dei conti e della Commissione disciplinare;
- l'approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del preventivo
- la determinazione della tassa federativa annua;
- le decisioni in merito alle proposte del Comitato Cantonale e dei membri;
- la revisione degli Statuti;
- l'ammissione e l'esclusione di membri, come pure l'approvazione delle convenzioni con Associazioni membro;
- l'approvazione del Regolamento disciplinare;
- la nomina a Presidenti e Soci onorari di persone particolarmente meritevoli su proposta del Comitato Cantonale;
- la decisione di scioglimento della FTST.

L'Assemblea dei Delegati può prendere decisioni solo su oggetti che figurano all'ordine del giorno.

Le proposte all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati devono pervenire al Comitato Cantonale al più tardi entro il 10 gennaio.

Il Comitato Cantonale è in diritto di formulare delle proposte in relazione a tutti gli oggetti figuranti all'ordine del giorno.

Articolo 19 Presidenza

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal/la Presidente ed in caso di impedimento, dal/la vice-Presidente o da un altro membro del Comitato Cantonale.

Il verbale viene pubblicato nel rapporto annuale susseguente.

Articolo 20 Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che l'Assemblea dei Delegati non decida per una votazione a scrutinio segreto.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni e se del caso le schede bianche e nulle non sono prese in considerazione. In caso di parità di voti, decide il voto del/la Presidente dell'Assemblea.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto di voto presenti.

Articolo 21 Elezioni

Le elezioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea dei Delegati non decida il voto a scrutinio segreto.

Al primo turno decide la maggioranza assoluta e nel secondo turno la maggioranza relativa dei votanti. In caso di elezione a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono prese in considerazione.

Sono considerate nulle le schede con espressioni offensive, quelle che contengono segni di riconoscimento evidenti, quelle non chiare o che menzionano una o più persone non eleggibili.

In caso di parità di voti decide la sorte.

B. CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 22 Composizione

La Conferenza dei presidenti è composta dai presidenti delle Società di Tiro affiliate e dalle Associazioni membro. Sono ammessi i loro sostituti. Ogni società ha un voto.

Alla stessa possono essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, le società del Grigione Italiano.

La Conferenza dei Presidenti è diretta dal Presidente della FTST o in caso di suo impedimento dal vice-presidente o da un altro membro di Comitato.

I membri del Comitato cantonale partecipano ai lavori.

Articolo 23 Convocazione

Le Conferenze ordinarie dei Presidenti hanno luogo di regola una volta l'anno, su invito del Comitato. Il Comitato può di propria iniziativa o su richiesta di almeno dieci presidenti convocare una Conferenza straordinaria.

Articolo 24 Competenze

La Conferenza dei Presidenti viene consultata in caso di modifiche di carattere tecnico-sportivo, organizzatorio o amministrativo.

La stessa serve inoltre al chiarimento di questioni importanti relative alla politica federativa, allo scambio di opinioni ed alla cura dei contatti personali.

La Conferenza dei Presidenti non ha competenze decisionali.

C. IL COMITATO CANTONALE

Articolo 25 Composizione

Il Comitato Cantonale è l'autorità esecutiva e amministrativa suprema della FTST. Esso rappresenta la FTST verso l'esterno.

Il Comitato Cantonale è composto conformemente all'organigramma della FTST (allegato 1 degli Statuti). Esso viene eletto dall'Assemblea dei Delegati per un periodo amministrativo di quattro anni, tenuto conto di un'adeguata rappresentanza delle diverse discipline di tiro e delle regioni.

Le elezioni suppletive hanno luogo per la rimanenza del periodo amministrativo.

Articolo 26 Costituzione

Ad eccezione del Presidente, che viene eletto dall'Assemblea dei Delegati, la distribuzione delle cariche compete al Comitato Cantonale.

Questo delega ad un direttivo, scelto nel suo seno, l'amministrazione degli affari correnti ed eventuali compiti speciali.

Articolo 27 Convocazione

Il Comitato Cantonale è convocato dal/la Presidente o da quattro membri.

Articolo 28 Competenze

Il Comitato Cantonale prepara l'Assemblea dei Delegati ed esegue le decisioni della stessa. Sono di sua competenza tutti gli affari non attribuiti espressamente ad un altro organo ivi compresa la conclusione di contratti e la definizione degli oneri per le manifestazioni di tiro.

Il Comitato Cantonale può convocare delle conferenze informative e consultive, in particolare con i/le presidenti.

Articolo 29 Rappresentanza

La FTST è rappresentata e vincolata dalla firma collettiva a due del/la Presidente o del/la Vice-Presidente con quella del/la Segretario/a o del/la Cassiere/a.

D. COMITATO DIRETTIVO

Articolo 30 Composizione e competenze

Il Comitato Direttivo è formato dai membri designati dal Comitato Cantonale.

Ad esso compete la gestione corrente ed ordinaria della FTST e la rappresenta pure verso l'esterno. In particolare gli competono:

- l'approvazione degli Statuti delle Società membro;
- il preavviso delle proposte dei membri;
- la gestione delle relazioni pubbliche e dell'informazione.

E. COMMISSIONI

Articolo 31 Organizzazione

Le Commissioni sono organizzate in conformità dell'organigramma della FTST.

Esse sono composte da almeno 3 membri e, fatta eccezione della Commissione di revisione dei conti e della Commissione disciplinare sono presiedute da un membro del Comitato Cantonale.

Possono inoltre farvi parte anche membri che non fanno parte del Comitato Cantonale stesso.

Articolo 32 Competenze

Le Commissioni sono rette ed operano sulla base di un Regolamento interno approvato dal Comitato Cantonale (quaderno degli oneri).

Le convocazioni delle Commissioni sono trasmesse in copia al/la Presidente Cantonale.

Articolo 33 Commissioni speciali

Il Comitato Cantonale può istituire delle Commissioni speciali per lo studio e/o l'esecuzione di compiti particolari.

F. COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Articolo 34 Composizione

La Commissione di revisione dei conti è composta da 3 Società nominate dall'Assemblea dei Delegati per un periodo di 3 anni. La Società più anziana di nomina viene sostituita annualmente.

Le Società uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

Articolo 35 Compiti

La Commissione di revisione dei conti esamina la gestione annua della FTST e stende un rapporto scritto all'indirizzo dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 36 Diritto di controllo

Il Comitato Cantonale e la Commissione di revisione dei conti hanno il diritto di prendere conoscenza, in ogni momento, di tutte le pezze giustificative relative alla tenuta dei conti.

Eventuali verifiche intermedie saranno oggetto di un rapporto scritto al Comitato Cantonale.

G. COMMISSIONE DISCIPLINARE

Articolo 37 Composizione

La Commissione disciplinare si compone di almeno 3 membri che non fanno parte del Comitato Cantonale o di sue Commissioni.

Articolo 38 Compiti

La Commissione disciplinare è l'organo preposto ad istruire e decidere tutti gli affari disciplinari di competenza della FTST in conformità delle norme specifiche che regolamentano la materia. Essa decide in modo completamente indipendente.

In materia di doping sono applicabili le prescrizioni dell'Associazione olimpica svizzera.

V. PRESCRIZIONI DI TIRO E DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 39 Tiro sportivo

L'insieme del tiro sportivo, compresa la formazione, è retto dai Regolamenti, dalle prescrizioni, dalle norme d'esecuzione e dalle decisioni degli organi della FST/FTST.

Queste norme sono vincolanti per tutte le attività di tiro dei membri.

Articolo 40 Tiro di alta competizione

Il tiro di alta competizione comprende:

- i concorsi cantonali e nazionali secondo le prescrizioni della ISSF e FST
- i campionati svizzeri secondo le prescrizioni ISSF e FST
- la formazione al tiro di alta competizione delle nuove leve.

Articolo 41 Tiro fuori servizio e giovani tiratori

Per gli esercizi federali e per il settore dei giovani tiratori valgono le prescrizioni particolari della Confederazione. L'esecuzione e l'indennizzo sono regolati dalle apposite convenzioni di prestazione.

Articolo 42 Manifestazioni di tiro / Tiri cantonali

La FTST organizza manifestazioni di tiro sul piano cantonale.

Il Comitato Cantonale può delegarne l'esecuzione alle Società affiliate o ad a enti particolari.

L'organizzazione dei tiri cantonali viene assegnata dall'Assemblea dei Delegati almeno due anni prima della data stabilita per il suo svolgimento.

Articolo 43 Ricorsi

I ricorsi in materia di tiro sportivo avverso le decisioni prese dagli organizzatori sono di competenza del Comitato Cantonale e devono essere inoltrati allo stesso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione e/o notifica della decisione impugnata.

Articolo 44 Bandiera e alfiere

La bandiera della FTST è custodita dall'alfiere, designato dal Comitato Cantonale.

Durante il Tiro Cantonale la bandiera è data in custodia alla Società sede dell'organizzazione.

Articolo 45 Archivio

Il Comitato Cantonale raccoglie e conserva i documenti essenziali concernenti le attività della FTST. Le direttive per l'archiviazione sono contenute in un apposito Regolamento.

VI. FINANZE

Articolo 46 Introiti

I mezzi finanziari della FTST sono:

- le tasse annuali e le tasse di tiro;
- i proventi delle manifestazioni di tiro e le sovvenzioni;
- le donazioni, i lasciti ed altre regalie;
- i contributi degli sponsor;
- i redditi dell'amministrazione Carte - Corona;
- il suo patrimonio e le relative rendite.

Articolo 47 Tassa federativa

La tassa federativa della FTST è fissata annualmente dall'Assemblea dei Delegati.

Essa si compone di:

- una tassa base per sezione;
- un moltiplicatore della tassa federativa della FST;
- un contributo per ogni tiratore avente diritto alle prestazioni del "tiro obbligatorio".

Ad essa si aggiungono la tassa federativa FST, le tasse di licenza e gli abbonamenti all'organo ufficiale della FST.

Tasse ed abbonamenti devono essere pagati entro il 31 luglio di ogni anno, pena l'addebito degli interessi di mora.

Articolo 48 Spese ed indennità

Le indennità dei membri del Comitato Cantonale, delle Commissioni e dei gruppi di lavoro sono fissate nell'apposito Regolamento "Spese ed indennità".

Articolo 49 Competenza finanziaria

Il Comitato Cantonale dispone dei mezzi finanziari che gli sono attribuiti con il preventivo. Esso può assegnare delle competenze finanziarie proprie alle Commissioni.

Per spese impreviste nell'ambito degli scopi statutari, il Comitato Cantonale può disporre di un importo annuale massimo di CHF 10'000.-

Articolo 50 Esercizio contabile

L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 51 Diritti ed obblighi in caso di uscita dalla FTST

I membri che lasciano la FTST non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della FTST e sono tenuti ad adempiere preliminarmente a tutti i loro obblighi.

Articolo 52 Investimenti di beni / Responsabilità

Nell'ambito degli investimenti il Comitato Cantonale dovrà tenere conto della liquidità necessaria alla FTST, della sicurezza, della redditività e della diversificazione dei rischi.

I debiti della FTST sono coperti esclusivamente con l'insieme del suo patrimonio. È esclusa la responsabilità dei singoli membri, come pure la responsabilità personale dei membri del Comitato Cantonale e delle Commissioni.

Articolo 53 Fondi speciali

Per l'attuazione degli scopi della FTST, il Comitato Cantonale può istituire dei fondi speciali.

I conti annuali relativi agli stessi sono integrati nella contabilità della FTST.

VII. COMUNICAZIONE

Articolo 54 Obbligo di informazione

Il Comitato cantonale è responsabile per un'informazione aperta all'interno della Federazione e verso l'esterno.

Per raggiungere questo scopo si serve di tutti i media appropriati.

Articolo 55 Tiro Ticino

La FTST pubblica trimestralmente la Rivista d'informazione e sport Tiro Ticino, per il tramite della Commissione comunicazione.

Tiro Ticino è spedito a tutti i tesserati (licenziati), agli abbonati ed ai circoli interessati.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 Assunzione di diritti e degli obblighi

La neo-costituita FTST riprende il patrimonio, i diritti e gli obblighi della FTST e della Federtiro Sportiva Ticinese, in conformità dell'apposita convenzione stipulata fra le stesse.

Articolo 57 Presidenti e soci onorari

I Presidenti ed i Soci onorari della FTST e della Federtiro Sportiva Ticinese diventano Presidenti e Soci onorari della FTST.

Articolo 58 Scioglimento

Per lo scioglimento della FTST deve essere convocata un'apposita Assemblea dei Delegati.

La decisione di scioglimento richiede la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto di voto presenti.

In caso di scioglimento della FTST, il suo patrimonio ed i suoi archivi vengono consegnati alla FST per l'amministrazione e la conservazione, per una durata massima di 25 anni, in vista della consegna ad altra federazione od ente ticinese aventi gli stessi scopi. Dovesse questo termine scadere infruttuoso, il patrimonio e gli archivi saranno devoluti alla Repubblica e Stato del Cantone Ticino.

Articolo 59 Entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati approvati dai delegati in occasione dell'Assemblea costituente della FTST del 20 novembre 2004 a Gordola e sono stati parzialmente modificati (nuovi art. 22, 23, 24, 54 e 55 + modifica numerazione) dall'Assemblea dei delegati a Mendrisio del 29 marzo 2008.

Essi entrano in vigore con la loro approvazione.

**Per la Federazione Ticinese delle Società di Tiro:
Il Presidente**

Avv. Oviedo Marzorini

Il segretario

Giuseppe Matasci